

“Presupposti per l’aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica”

Introduzione

- 1.1 Per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2003 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell’Allegato 1 della deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, come modificato con la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2002, n.24/02, ha registrato una variazione, in aumento, superiore al 3%.
- 1.2 Ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 20 dicembre 2000 n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00), come modificata con la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2002 n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 dell’11 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 194/02), è previsto che il parametro Ct e gli altri parametri e componenti della tariffa elettrica ad esso collegati siano aggiornati all’inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento.
- 1.3 Ai sensi del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell’energia elettrica, approvato con deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato) è previsto che i parametri γ , PG e PG_T, la componente CCA e la componente PV, siano pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso.
- 1.4 Il provvedimento proposto inoltre:
 - a) prevede l’aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni e il conseguente aggiornamento del parametro Ct;
 - b) fissa i livelli dei parametri γ , PG e PG_T e delle componenti CCA e PV, il cui valore dipende dal valore assunto dal costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all’articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97;
 - c) fissa i nuovi livelli delle componenti tariffarie A3;
 - d) riconferma i valori delle altre componenti tariffarie A e della componente UC4;

- e) fissa il livello della componente VE, istituita con la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.13 del 17 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 227/02).

2 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali

- 2.1 Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2003, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è aumentato del 4,19% rispetto al corrispondente valore del mese di dicembre 2002, passando da 1,744 a 1,817 centesimi di euro/Mcal. Tale incremento riflette gli aumenti dei prezzi in dollari Usa dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali nei sei mesi precedenti (giugno – novembre 2002), pur mitigati dalla rivalutazione dell'euro nei confronti del dollaro Usa, che nello stesso periodo si è apprezzato, sul valore medio semestrale, in misura pari al 9,62% rispetto al quadrimestre di riferimento precedente (febbraio 2002 – maggio 2002), e da una riduzione dei prezzi del carbone da vapore.
- 2.2 In particolare, gli indici calcolati per il semestre giugno-novembre 2002 relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:
- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 0,965 a 0,886 centesimi di euro/Mcal (-8,19%). La diminuzione riflette l'andamento delle quotazioni del carbone da vapore sui principali mercati internazionali che, nel periodo giugno – agosto 2002, hanno registrato diminuzioni anche con riferimento alle quotazioni Fob denominate in dollari Usa;
 - l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 1,819 a 1,929 centesimi di euro/Mcal (+6,05%). L'aumento riflette l'andamento delle quotazioni degli oli di riferimento che hanno continuato a registrare aumenti consistenti dei prezzi;
 - l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 2,115 a 2,202 centesimi di euro/Mcal (+4,11%). Anche per il gas naturale l'aumento è il risultato dell'andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento;
- 2.3 La componente fiscale del costo unitario riconosciuto dei combustibili non è variata rispetto ai valori in vigore nel mese di dicembre 2002. Le aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone fissate, per l'anno 1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono state ad oggi rideterminate per l'anno 2000 con decreto su proposta della commissione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Pertanto, nella determinazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili le medesime accise rimangono inalterate rispetto ai valori fissati per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

3 Aggiornamento del parametro Ct

- 3.1 La variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i tre punti percentuali; occorre pertanto procedere, ai sensi della deliberazione n. 230/00, all'aggiornamento del parametro Ct, con decorrenza dall'1 gennaio 2003.
- 3.2 Stante il livello del consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, (Rt) pari a 2260 kcal/kWh, così come modificato dalla deliberazione dell'Autorità n. 244/00 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, per effetto dell'aumento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2003 è pari a 4,106 centesimi di euro/kWh, contro i 3,941 centesimi di euro/kWh del mese di dicembre 2002.
- 3.3 La tabella 1 riassume l'andamento dei costi riconosciuti Vt e Ct a partire dal primo bimestre 1998.

4 Aggiornamento dei parametri γ , PG, PG_T e della componente CCA della tariffa elettrica

- 4.1 I corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione previsti dall'attuale disciplina, in particolare dall'articolo 20 del Testo integrato, comprendono la componente CCA. In particolare, il comma 20.1 del Testo integrato fissa la componente CCA pari:
- a) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro γ ed il parametro PG per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
 - b) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro λ ed il parametro PG_T per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
- 4.2 Il comma 20.2 del Testo integrato prevede che i parametri γ , PG e PG_T e la componente CCA siano pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre. Il livello dei parametri γ , PG e PG_T dipendono infatti dal livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Tale prezzo si articola:
- in una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e fissata, per l'anno 2003, dalla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002 n. 203/02 (di seguito: deliberazione n. 203/02);
 - in una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun bimestre, al parametro Ct, che nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2003 risulta pari a 4,106 centesimi di euro/kWh.
- 4.3 Il livello del parametro γ , per ciascuna tipologia contrattuale, secondo la definizione del Testo integrato esprime lo scostamento rispetto alla media del costo di acquisto dell'energia elettrica per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.

- 4.4 Il livello del parametro γ dipende quindi dalla stima del profilo di prelievo del sottoinsieme di clienti finali a cui si applica la componente CCA non differenziata per ciascuna fascia oraria. A tale proposito appare opportuno sottolineare che i profili di prelievo di tale sottoinsieme di clienti risulta più spostato verso le ore in cui il parametro PG_T assume valori più elevati (ore di punta) rispetto al sottoinsieme di clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria. Ciò comporta un aumento del parametro γ rispetto ai valori indicati per gli anni 2000 e 2001. Il livello del parametro γ è funzione del livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Per questo motivo, il Testo integrato prevede che anche tale parametro venga aggiornato dall'Autorità all'inizio di ciascun trimestre.
- 4.5 Sulla base del livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, è stato fissato il livello del parametro PG per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2003. Il valore del parametro PG relativo al primo trimestre (gennaio-marzo) 2003 risulta pari a 6,165 centesimi di euro/kWh e aumenta rispetto al mese di dicembre 2002, per effetto dell'aumento del valore del parametro Ct .
- 4.6 Nel provvedimento in oggetto viene infine determinata la componente CCA per i clienti del mercato vincolato. La tabella 2 riporta i livelli della componente CCA relativi al primo trimestre (gennaio-marzo) 2003.
- 4.7 La deliberazione n. 227/02 prevede l'istituzione della componente tariffaria VE, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale componente è incorporata nella componente CCA, soggetta ad aggiornamenti trimestrali.
- 4.8 In attesa che sia condotta un'analisi puntuale volta ad accertare il livello dei costi effettivamente sostenuto dai produttori, per far fronte all'obbligo loro imposto dall'articolo 11, del decreto legislativo n. 79/99, e in attesa che l'Autorità definisca il grado di copertura di tali costi, anche tenendo conto delle prospettive di liberalizzazione, è stato fissato, in via prudenziale a 0,09 centesimi di euro/kWh il livello della componente VE da applicare a decorrere dall'1 gennaio 2003.

5 Aggiornamento delle componenti PV della tariffa elettrica

- 5.1 Le tariffe D2 e D3 previste dall'attuale disciplina in materia di regolazione delle tariffe per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti in bassa tensione per usi domestici, in particolare dall'articolo 22 del Testo integrato e la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002 n.153/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.197 del 23 agosto 2002 (di seguito delibera n.153/02), comprendono le componenti PV.
- 5.2 Tali componenti PV sono pari alla somma della componente VE e del prodotto del parametro Ct e del coefficiente f , come fissato dalla tabella 8 del Testo integrato.
- 5.3 La tabella 3 riporta i valori delle componenti PV per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2003.
- 5.4 La componente PV incorpora anche la componente VE, fissata pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.

6 Aggiornamento delle componenti tariffaria A3 della tariffa elettrica

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 42 del Testo integrato, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire:
- a) la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo (di seguito: differenza costi-ricavi);
 - b) le residue competenze, relative a periodi precedenti l'1 gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto A, Titolo IV del provvedimento CIP 6/92, nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B, Titolo IV del medesimo provvedimento, al netto della quota convenzionalmente a carico del Conto costi energia (di seguito: residue competenze);
 - c) la differenza tra l'ammontare dell'IVA da corrispondere a valere sugli acquisti di energia elettrica effettuati dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99 (IVA a credito) e l'ammontare dell'IVA versata al Gestore della rete dagli acquirenti di detta energia (IVA a debito) (di seguito: anticipazione IVA);
 - d) le competenze del Conto costi energia residuali dopo la chiusura del conto stesso (di seguito: competenze residuali conto costi energia).
- 6.2 Ai sensi dell'articolo 40 del Testo integrato, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate è alimentato dalla componente tariffaria A3 e dalla componente tariffaria A7. La componente tariffaria A3 si applica come maggiorazione ai corrispettivi per il servizio di trasporto da tutti i clienti finali mentre la componente tariffaria A7 si applica come maggiorazione ai corrispettivi per il servizio di trasporto per i soggetti che hanno la disponibilità degli impianti di produzione per i quali è prevista la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000.
- 6.3 Il gettito atteso dalla cessione di certificati verdi nel corso dell'anno 2003 ammonta, secondo la stima fornita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, a circa 177 milioni di euro. Per effetto della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 124/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 162 del 12 luglio 2002, che per la prima volta trova applicazione per l'intero anno, il fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate si ridurrà. Grazie a tale deliberazione si riduce infatti il fabbisogno per anticipazioni di IVA al Gestore della rete. Accanto a questi effetti positivi va segnalata la prevista riduzione del gettito derivante dalla componente tariffaria A7, per la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, a seguito dell'applicazione di quanto previsto dal comma 35.4 del Testo integrato. Tenuto conto delle incertezze circa gli esiti delle procedure per la cessione dell'energia Cip 6, si è provveduto, in via prudenziale a ridurre l'aliquota media della componente A3 di circa 0,04 centesimi di euro/kWh.

Milano, dicembre 2002

Dott. Piergiorgio Berra
Direttore dell'Area elettricità dell'Autorità